

# urban@it

Centro nazionale di studi per le politiche urbane

*Working papers. Rivista online di Urban@it - 2/2018*

ISSN 2465-2059

## **Il tormentato avvio della città metropolitana. Un bilancio a quattro anni dalla legge n. 56/2014**

Roberto Medda

## Abstract

Il *paper* analizza i risultati della riforma metropolitana del 2014, con la quale sono state costituite dieci città metropolitane, allo scopo di valutare se il nuovo assetto istituzionale raggiunga gli obiettivi prefissati al momento della sua elaborazione. Nella prima sezione sono delineati in maniera critica gli aspetti fondamentali della riforma; mentre, nelle sezioni successive, viene valutato l'operato dei vari livelli di governo (città metropolitane, Stato e Regioni) ricoperto nell'attuazione della riforma. Nell'ultima sezione, infine, sono indicati aspetti positivi e negativi così come emergono nella concreta azione di governo degli ultimi quattro anni.

*This paper aims to analyze the outcomes of the metropolitan reform of 2014, which created ten new metropolitan authorities, in order to ascertain if the new institutional arrangement fulfills the objectives of the reform. In the first section, it will be critically outlined which are the key elements of the metropolitan reform; in the following sections it will be scrutinised the role of several institutional actors (metropolitan authorities, central government and regional governments) in the implementation of the reform. In the final section, it will be pointed out pros and cons of the metropolitan reform as actually implemented.*

## Parole chiave / Keywords

città metropolitana, Legge n. 56/2014, Assetto istituzionale / *Metropolitan authority, Act No. 56/2014, Institutional governance*

## L'introduzione di un nuovo ente di governo

3

Seppur in Italia fin dal secondo dopoguerra si dibatta attorno all'adeguamento dell'ordinamento delle autonomie locali alla metropolizzazione [Rotelli 1996], con la legge n. 142/1990 che tale esigenza trova un riconoscimento formale con la possibilità di istituire le città metropolitane. Tuttavia, la riforma metropolitana si concretizza soltanto nel 2014, quando la legge n. 56 istituisce in via diretta dieci città metropolitane [Vandelli 2014a], sostitutive di altrettante province, ponendo fine al lungo e tormentato processo di fondazione dei nuovi enti, iniziato ventiquattro anni prima [Forte 2014].

Ora, a quattro anni dall'approvazione della legge istitutiva, si può guardare alla riforma con un minimo di distacco e redigere un primo bilancio. In particolare, occorre sottoporre a scrutinio la capacità della riforma di costruire un assetto istituzionale che, al di là delle mutazioni di denominazione degli enti di governo, sia in grado di sciogliere i nodi che bloccano l'azione pubblica nelle aree a intensa urbanizzazione. Infatti, se su un piano simbolico la legge n. 56/2014 costituisce senza dubbio il culmine del processo di adeguamento dell'ordinamento delle autonomie locali al principio costituzionale di differenziazione, l'effettiva innovatività, nonché la funzionalità, del sistema disegnato dalla riforma è oggetto di dibattito [De Martin e Merloni 2017].

A quattro anni dall'approvazione della legge n. 56/2014 pare ormai chiaro che il sentiero che avrebbe portato la città metropolitana a diventare un ente territoriale classico, dotato - in continuità rispetto alla vecchia provincia - di funzioni e poteri di governo pieno dell'area metropolitana si sia ormai chiuso, anzi forse non è mai stato tracciato. La semplice allusione all'elezione a suffragio universale degli organi, e l'assenza di una qualsivoglia regolazione delle modalità di elezione diretta del sindaco e del consiglio, fanno propendere per la lettura in base alla quale l'unico sbocco possibile della riforma del 2014 non poteva che vedere la città metropolitana come un ente federativo di comuni.

Seppur presentando alcuni indubbi elementi di grande innovazione, la risposta che il legislatore italiano ha offerto alla questione metropolitana si dimostra, per altri versi, piuttosto cauta, eccessivamente attenta a preservare la fisionomia della macchina istituzionale locale. Le leve dell'ingegneria istituzionale non vengono azionate: anche in virtù dei vincoli derivanti dalla Costituzione, che all'art. 114 contiene un elenco tassativo dei livelli di governo costitutivi della Repubblica, si

preferisce preservare la tradizionale struttura del governo locale. La riforma del governo metropolitano si concentra sul livello provinciale, trasformato dalla legge di riforma, mentre gli interventi sul livello di prossimità sono minimi. Per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, i comuni non subiscono alcuna conseguenza derivante dal loro inserimento all'interno di un'area metropolitana, né con riguardo all'ordinamento interno né tantomeno alle circoscrizioni amministrative.

Ma anche con riguardo al livello provinciale, che nelle aree metropolitane assiste al passaggio di consegne tra provincia e città, alcuni aspetti della riforma possono essere letti in chiave di conservazione. In primo luogo, si opta per il mantenimento delle circoscrizioni territoriali ereditate dal regime precedente. Seppur giustificata dalla difficoltà, nei decenni precedenti, di tracciare i confini delle aree metropolitane, tale scelta assegna alle città metropolitane una dimensione geografica ormai obsoleta e, soprattutto, incapace di contenere al proprio interno le dinamiche dei territori [Caravita, Salerno, Fabrizzi, Calzolaio e Grandi 2018]. Ne deriva che, in assenza di un riassetto della geografia amministrativa, le città metropolitane diventano eredi a titolo universale delle province, acquisendo la totalità del loro personale, dei loro beni e, si è visto, il loro territorio di competenza. Una scelta quindi che favorisce la perpetuazione del regime amministrativo precedente che, sotto una denominazione diversa, ha scarsi incentivi per avviare una riorganizzazione profonda e di ampia portata.

Un ulteriore contributo all'affermazione della continuità, soprattutto sul piano amministrativo, proviene dall'estensione alla città metropolitana dell'elenco delle funzioni fondamentali della provincia. Infatti, si mantengono in capo al nuovo ente una serie di funzioni, come la gestione dell'edilizia scolastica e delle strade provinciali, eterogenee rispetto alla vocazione istituzionale del nuovo ente metropolitano e legate alle logiche del passato, che vedeva provincia e comune ciascuna delle quali competente per una porzione di funzione amministrativa di tipo gestionale.

### **La città metropolitana come ente a differenziazione graduale**

Come è già stato affermato, il modello di governo metropolitano adottato dal Parlamento nel 2014 non si basa sulla trasformazione immediata delle strutture istituzionali: obiettivo della riforma è stimolare – nel corso del tempo l'avvio di un

percorso di differenziazione graduale e progressiva, che vede quindi nella successione tra provincia e città metropolitane un punto di partenza. Allo stato attuale, la città metropolitana si trova nel mezzo di un percorso di trasformazione non ancora compiuto: per un verso, la trasformazione degli organi di governo, in particolare con riferimento alla modalità di elezione di secondo grado, punta a costruire un ente leggero, di coordinamento e guida dei comuni dell'area. Tuttavia, per un altro verso permangono nel regime attuale tracce rilevanti del recente passato, come dimostra l'assenza di interventi sulla geografia amministrativa e sul livello comunale.

Perciò, le norme che regolano la creazione della città metropolitana nella legge n. 56/2014 devono essere lette come uno strumento atto a *indurre* la costruzione progressiva di una amministrazione speciale per le aree metropolitane. Il processo di differenziazione chiama in causa diversi attori, che pur ricoprendo ruoli, e avendo a disposizione strumenti, diversi devono cooperare alla costruzione della città metropolitana.

In primo luogo, la legge riconosce agli stessi enti un ruolo centrale nella costruzione della propria identità, per mezzo dell'autonomia normativa, in particolare statutaria. L'elaborazione dello statuto metropolitano assume un'importanza centrale nella costruzione dell'identità delle città metropolitane, sede nella quale definire spazi e direzioni della differenziazione [Vandelli 2014*b*]. Come è stato efficacemente riassunto dalla dottrina [Simoncini e Mobilio 2016], il procedimento di elaborazione dello statuto rappresenta per le città metropolitane il momento di costruzione della "autocoscienza istituzionale".

In secondo luogo, è lo Stato a dover contribuire al processo di sviluppo delle città metropolitane. Da un lato, è necessario il Parlamento adegui i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze della città metropolitana, mentre per un altro verso spetta all'amministrazione centrale statale aggiornare metodi, regole e prassi del suo rapporto con le autonomie allo scopo di tenere in considerazione l'esistenza di una pluralità di assetti a livello di area vasta.

Infine, le dieci regioni italiane che ospitano altrettante città metropolitane, sulla falsariga di quanto già descritto per lo Stato, devono riconoscere e valorizzare il nuovo ente tanto a livello legislativo quanto a livello amministrativo.

Perciò, la creazione del governo metropolitano che possa andare oltre all'aspetto nominalistico si struttura come un processo graduale, aperto all'apporto di una pluralità di soggetti nonché di strumenti giuridici, che si snoda necessariamente

lungo un arco temporale lungo, necessario all'ordinamento per assorbire un cambiamento di tale portata.

6

### **Il contributo delle città metropolitane**

La forma di governo metropolitana si pone in rapporto di discontinuità con la tradizione delle autonomie locali. L'elemento di maggiore innovatività alla macchina istituzionale è la Conferenza metropolitana, l'organo assembleare all'interno del quale viene data rappresentanza a tutti i comuni che compongono la città metropolitana, per mezzo della partecipazione dei sindaci. Quindi, il funzionamento dell'assemblea dei sindaci metropolitani può essere assunta a parametro per valutare l'efficacia della riforma nel riformulare la dinamica del governo delle aree metropolitane. Spetta allo statuto dell'ente adeguare la macchina istituzionale abbozzata dalla legge alla conformazione della comunità politica territoriale, rafforzando ad esempio le attribuzioni della Conferenza al fine di attribuirle un peso maggiore nei processi decisionali.

La forma di governo a rappresentanza indiretta risponde all'esigenza di trasformare la natura della rappresentanza locale: gli amministratori comunali si dovrebbero far portatori delle istanze della propria istituzione territoriale e non degli interessi della formazione politico-partitica che li sostiene. Tuttavia, il meccanismo istituzionale della città metropolitana finisce per scoraggiare lo sviluppo di dinamiche politiche di tipo nuovo. Infatti, attribuisce un peso preponderante al Consiglio rispetto alla Conferenza: il primo organo, diretto erede del Consiglio provinciale, riceve dalla legge una serie di funzioni di tipo deliberativo decisamente più influenti rispetto a quelle della Conferenza. Inoltre, la legge elettorale del Consiglio metropolitano disincentiva la formazione di meccanismi di rappresentanza di tipo politico-territoriale: soprattutto la previsione di un unico collegio elettorale, corrispondente all'intera circoscrizione metropolitana, non garantisce l'adeguata rappresentanza di tutte le componenti del territorio metropolitano, provocando l'emersione di forti squilibri all'interno del consiglio metropolitano, i cui seggi tendono a concentrarsi a favore dei rappresentanti di un ristretto numero di comuni [Caporale e Gasperoni 2016]. Lo sbilanciamento nella rappresentanza è favorito dal ridotto numero dei seggi totali attribuiti dalla legge al Consiglio metropolitano: 14, 18 o 24 seggi a seconda

della popolazione dell'ente, in luogo dei 45, 36, 30 o 24 membri previsti originariamente dal Tuel per i consigli provinciali.

Pur manifestando sensibilità differenti, in nessuna città metropolitana lo statuto ha rafforzato le prerogative della Conferenza metropolitana tanto da avvicinarla al Consiglio per peso nella dinamica degli schemi decisionali [Vandelli 2014b]. Pertanto, gli statuti finiscono per assecondare le tendenze emergenti nella legge statale, piuttosto che controbilanciare il deficit di rappresentanza.

Ciò si riflette sull'attività di governo. Giunti a questa fase, si può affermare che nella quasi totalità delle aree metropolitane la forma di governo a rappresentanza indiretta è andata incontro a una crisi di rigetto. Infatti, nel corso dell'ultimo biennio si sono consolidate le tendenze già emerse nella prima fase successiva all'entrata in vigore della legge [Vandelli e Morisi 2016]. Risulta che le città metropolitane abbiano recepito in maniera disomogenea le innovazioni istituzionali e soltanto in alcuni casi, peraltro minoritari, si scorge il tentativo di dar vita a una nuova concezione del governo sovracomunale, slegandosi dalle logiche del regime provinciale. Si registra la tendenza pressoché generale alla perpetuazione delle prassi del passato che vedevano nella competizione tra opposte parti politico-partitiche il cuore della forma di governo provinciale, secondo uno schema elettorale di tipo maggioritario.

Se si analizza la concreta pratica di governo soltanto in alcune realtà emerge la capacità di far propria la *ratio* della riforma. Per compiere una valutazione di questo tipo, in assenza di uno studio ad ampio spettro sull'esperienza applicativa della forma di governo metropolitana, si può assumere il ruolo ricoperto dalla Conferenza dei sindaci all'interno delle dinamiche di governo locale come indice dello stato di salute della riforma. Emerge come nella maggioranza delle ipotesi la Conferenza metropolitana ricopra il ruolo, minimale, attribuitole dal legislatore, ossia la partecipazione alla sessione di bilancio tramite l'espressione di un parere non vincolante, mentre risulta che i sindaci rinuncino a esercitare la funzione di impulso e indirizzo all'azione della città metropolitana. Se questa è la posizione mediana, sono tuttavia presenti delle città che si collocano ai poli estremi dello spettro. Rappresenta un esempio di recepimento fallimentare del disegno riformatore l'esperienza della città metropolitana di Napoli dove, nel corso degli ultimi due anni, la Conferenza è stata convocata – invano – per dieci volte<sup>1</sup> e in nessuna occasione è stato raggiunto il

---

<sup>1</sup> I dati sono stati ricavati dalla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della città metropolitana di Napoli <http://www.cittametropolitana.na.it/deliberazioni-della-conferenza-metropolitana>.

numero minimo di partecipanti per poter regolarmente formare l'assemblea. All'esperienza di Napoli si contrappone quella della città metropolitana di Bologna. In questo territorio, la Conferenza metropolitana si riunisce regolarmente con frequenza tendenzialmente mensile e, soprattutto, l'assemblea costituisce la sede di raccordo tra amministratori metropolitani e comunali per la definizione dell'indirizzo politico su scala metropolitana, come dimostrato dai temi all'ordine del giorno delle riunioni<sup>2</sup>.

### **Il contributo dello Stato**

Il contributo dello Stato al processo di differenziazione delle città metropolitane è minimo. Anzi, l'intervento dello Stato ha avuto talvolta l'effetto opposto, in quanto le politiche statali in materia di finanza pubblica hanno avuto come effetto quello di mettere a repentaglio lo sviluppo dei nuovi enti. Infatti, a partire dal 2010 dapprima le province, e in seguito alla loro istituzione anche le città metropolitane, hanno concorso al risanamento della finanza pubblica assieme agli altri livelli di governo. Tuttavia, il contributo degli enti di area vasta è risultato particolarmente gravoso [Ragioneria generale dello Stato 2018], tanto che è stato necessario riconoscere agli enti di area vasta delle risorse aggiuntive per permettere loro la sopravvivenza finanziaria. Pertanto, il contributo richiesto a province e città metropolitane risulta sproporzionato rispetto alle altre amministrazioni ed eccessivamente afflittivo, con il risultato di compromettere l'esercizio delle funzioni di tali enti. Perciò, le neostituite città metropolitane hanno dovuto affrontare il delicato periodo dell'avvio senza il supporto di una dotazione finanziaria sufficiente a innescare il processo di costruzione e consolidamento della nuova macchina istituzionale. Appare, quindi, scarsamente coerente la condotta dello Stato: dopo aver puntato su un nuovo ente locale prefigurandolo come uno strumento per lo sviluppo economico, sia delle aree metropolitane che dell'intero Paese, a stretto giro ne mette a repentaglio la stabilità finanziaria e, di conseguenza, le stesse possibilità di successo della riforma.

Al di fuori del perimetro delle politiche di bilancio, il contributo dello Stato allo sviluppo dei nuovi enti è stato limitato, se non nullo. Con riferimento alle norme ordinamentali, si registra una problematica inerzia del legislatore statale. Infatti, il

---

2 Tali documenti sono disponibili all'indirizzo: [https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Chi\\_governa/Conferenza\\_Metropolitana\\_m/Convocazioni\\_Conferenza\\_metropolitana?&parAnno56744=2017](https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Chi_governa/Conferenza_Metropolitana_m/Convocazioni_Conferenza_metropolitana?&parAnno56744=2017)

mosaico normativo non viene completato e, allo stato attuale, continua a mancare di una delle sue parti, ossia le norme elettorali necessarie per l'elezione a suffragio diretto di sindaco e consiglio metropolitani. Inoltre, il Parlamento non è stato capace di valorizzare il ruolo delle città metropolitane, dimostrando disinteresse nei confronti dell'istituzione. Delle tante misure che, astrattamente, avrebbero potuto portare a una valorizzazione dei nuovi enti, si possono citare – a titolo di inventario: la ridefinizione dei confini amministrativi delle città metropolitane, in modo tale da dotarle di territori realmente su scala metropolitana; nonché l'attribuzione di un pacchetto di funzioni amministrative, rientranti nella disponibilità statale, capace di contribuire alla costruzione dell'identità dei nuovi enti [Tubertini 2017*b*].

### **Il contributo delle regioni**

Nel processo di adeguamento della legislazione regionale all'entrata in vigore della legge n. 56/2014, le dieci regioni che ospitano al loro interno una città metropolitana hanno dovuto tenere in considerazione lo status differenziato delle città metropolitane al momento di riallocare le funzioni amministrative non fondamentali in precedenza attribuite alle province. La valorizzazione della posizione peculiare della città metropolitana nel processo di riallocazione delle funzioni trova, peraltro, un riconoscimento nell'accordo stipulato tra Stato e Regioni nel settembre 2014 in Conferenza unificata, in base al quale «tenendo conto delle finalità istituzionali proprie delle città metropolitane [...], Stato e Regioni valutano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, quali altre funzioni già esercitate dalle province siano da conferire alle città metropolitane, tenendo conto del loro ruolo costituzionale e al fine di valorizzare tale livello quale elemento di innovazione istituzionale»<sup>3</sup>.

Il processo di ridefinizione dei compiti amministrativi che si sviluppa negli anni successivi si caratterizza per una predominanza della concentrazione delle funzioni ex provinciali in capo alla regione stessa, seppure secondo schemi e con intensità differenti da regione a regione [Tubertini 2017*a*]. Inoltre, anche con riguardo alle funzioni non attratte nella sfera regionale, si tende a considerare le città

---

<sup>3</sup> Paragrafo 5, lett. b), dell'Accordo tra il Governo e le Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze, 11 settembre 2014.

metropolitane e le province come un insieme omogeneo: gli enti finiscono per esercitare all'incirca i medesimi compiti [Issirfa 2018].

Da una prospettiva istituzionale, d'altro canto, emergono dei tentativi di adattare il sistema di *governance* territoriale alla costituzione del nuovo ente. Così, la legislazione regionale successiva alla legge n. 56/2014 prevede sedi - variamente denominate - di concertazione tra Regione e città metropolitana, nonché disposizioni destinate esclusivamente all'ente metropolitano<sup>4</sup>.

Il risultato finale è una contrastata attuazione del principio di differenziazione che, nonostante il recepimento sul piano dell'organizzazione istituzionale, continua a essere riconosciuto soltanto in misura limitata nella legislazione amministrativa di settore. Ne consegue che l'epocale rottura della uniformità dell'ordinamento locale fatica a tradursi in un cambiamento nell'azione quotidiana delle diverse istituzioni.

### Quale prospettiva?

Questa rapida carrellata dimostra come la prospettiva prefigurata all'indomani della riforma del 2014 fatichi a concretizzarsi. Una serie di fattori ha contribuito alla situazione attuale, nella quale la città metropolitana non gode di certo di favore nel dibattito pubblico e istituzionale. Infatti, stentano a materializzarsi le potenzialità, soprattutto con riferimento allo sviluppo economico, che la creazione della città metropolitana avrebbe dovuto liberare.

In questo contesto, nel quale la prospettiva degli enti metropolitani è incerta, non può che essere lo Stato a prendere l'iniziativa e indicare l'orizzonte verso il quale tendere. L'intervento dovrebbe toccare una pluralità di punti, in quanto gli aspetti critici emersi nel corso dell'ultimo quadriennio intersecano vari settori. In primo luogo, non è più rinviabile il completamento dell'assetto istituzionale, non trovando più giustificazioni il congelamento della forma di governo a elezione diretta per assenza della legislazione elettorale. In seconda battuta, devono essere affrontati gli altri nodi critici dell'assetto istituzionale, che necessita di un parziale rimaneggiamento al fine di rendere più efficiente, e più equilibrato, il funzionamento del sistema a rappresentanza indiretta. A tale scopo, occorre intervenire sulle modalità di elezione del Consiglio

---

<sup>4</sup> Si veda, a tal proposito, la l.r. Lombardia n. 32/2015 *Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della città metropolitana di Milano*.

metropolitano superando il collegio elettorale unico, al fine di garantire una maggiore rappresentanza a tutte le porzioni del territorio; inoltre, sarebbe necessario intervenire sui meccanismi di composizione della Conferenza metropolitana, superando l'attuale conformazione che – in particolare in alcune realtà, come nella città metropolitana di Torino – risulta fortemente pletorico. Ancora, sarebbe necessario reintrodurre, oppure riconoscere tale facoltà agli statuti, la giunta, data la scarsa funzionalità del meccanismo della delega ai consiglieri [Tubertini 2017*b*].

Tuttavia, interventi di rimaneggiamento o completamento del quadro normativo, come quelli sopra citati, seppur avrebbero degli effetti senz'altro positivi, e quindi auspicabili, non sono sufficienti da soli a superare le criticità emerse negli ultimi anni. Infatti, sarebbe necessario che il legislatore che si affaccia alla 18<sup>a</sup> legislatura sciogla il nodo fondamentale attorno al tema della città metropolitana: dopo il deragliamento del percorso riformatore, con la mancata approvazione tramite referendum della riforma costituzionale, occorre che venga chiarito senza ambiguità il ruolo del livello di area vasta nel sistema delle autonomie locali. Occorre, di conseguenza, compiere una scelta - definitiva - tra il modello a rappresentanza indiretta, innovazione della legge n. 56/2014, e il regime precedente che, pur con qualche correttivo, potrebbe essere recuperato. Come è stato peraltro già proposto all'indomani del referendum costituzionale [Vandelli 2017], si potrebbe individuare un regime intermedio, capace di coniugare le positive innovazioni della forma di governo indiretta pur recuperando spazi per la partecipazione dei cittadini. La risposta a tale quesito non è binaria, non necessariamente il mantenimento dello status quo si contrappone al ritorno al passato. Tuttavia, una scelta definitiva sul punto è ormai non più rinviabile.

Solo a quel punto la città metropolitana sarà inserita in un quadro normativo sufficiente stabile da sorreggerne lo sviluppo e, forse, sarà in grado di diventare una componente fondamentale della Repubblica delle autonomie.

## BIBLIOGRAFIA

Caporale, M. e Gasperoni, G.  
2016 *Elezioni dei Consigli metropolitani. Caratteristiche, esiti e nodi critici emersi in occasione del voto del 9 ottobre 2016*, in «Istituzioni del Federalismo», 4, p. 1035-1067.

Caravita, B.; Salerno, G.M.; Fabrizzi, F.; Calzolaio, S. e Grandi, F.  
2018 *Mappe d'Italia: dove va la riorganizzazione territoriale? Prime osservazioni sul problema dello zoning amministrativo*, in «Federalismi.it», 8.

De Martin, G. e Merloni, F. (a cura di)  
2017 *Per autonomie responsabili. Proposte per l'Italia e l'Europa*. Roma, Luiss University Press.

Forte, P.  
2014 *Il percorso costitutivo delle città metropolitane: nascita di un ente territoriale*, in «Istituzioni del Federalismo», 2, p. 333-359.

Issirfa  
2018 *Gli Enti Locali dopo la "Legge Delrio" e le leggi regionali di attuazione*. [online] <http://www.issirfa.cnr.it/download/KMBj4zE3PTuUMdYs9DR6IRSNAJia8NINkdkuw0H35GM/report-finale-della-ricerca-su-legge-56-delrio.pdf>

Morisi, M. e Vandelli, L.  
2016 *città metropolitane e nuove province tra problemi e opportunità*, in G. Pasqui, P. Briata e V. Fedeli (a cura di), *Le Agende urbane delle città italiane, II Rapporto Urban@it sulle città*. Bologna, Il Mulino.

Simoncini, A. e Mobilio, G.  
2016 *L'identità delle città metropolitane attraverso i loro Statuti: sintomi di una sindrome «bipolare»?», in «Le Regioni», 4, p. 669-708.*

Ragioneria generale dello Stato  
2018 *Le manovre di finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali. Relazione per la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale*.

Rotelli, E.  
1996 *Le aree metropolitane in Italia: una questione istituzionale insoluta (1956-1996)*, in «Amministrare», 2.

Tubertini, C.  
2017a *Il riassetto delle funzioni amministrative locali: cronaca di una riforma solo in parte realizzata*, in L. Vandelli, G. Gardini, e C Tubertini (a cura di), *Le autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni dopo la crisi*. Rimini, Maggioli.

2017b *La città metropolitana in un sistema di autonomie responsabili: situazione attuale e prospettive*, in *Per autonomie responsabili. Proposte per l'Italia e l'Europa*. Roma, Luiss University Press.

Vandelli, L.

2014a *Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. La legge Delrio, 7 aprile 2014, n. 56 commentata comma per comma*. Rimini, Maggioli.

2014b *L'innovazione del governo locale alla prova: uno sguardo comparato agli Statuti delle città metropolitane*, in «Istituzioni del Federalismo», n.s., p. 213 ss.

2017 *Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il referendum del 4 dicembre 2016*, in «Le Regioni», 1-2, p. 35-60.